

Oggetto: ID **9841** - Progetto di un nuovo impianto agrivoltaico di 70 MW con storage 30 MW/120MWh sito nel comune di Guarda Veneta (RO) e relative opere connesse. **TRASMISSIONE CONTRODEDUZIONI**

Considerato che

La società proponente Guarda Veneta s.r.l. ha presentato in data 24/05/2023 l'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 il cui oggetto è il *"Progetto di un nuovo impianto agrivoltaico di 70 MW con storage 30 MW/120MWh sito nel comune di Guarda Veneta (RO) e relative opere connesse"*.

Il Ministero Competente ha avviato il procedimento con nota prot. n. 94565 del 09/06/2023 e reso noto della pubblicazione dell'avviso al Pubblico sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in data 12/06/2023.

Con comunicazione PEC inviata alla Società Scrivente in data 21/12/2023, prot. 0676967, la Regione Veneto esprime parere non favorevole in ordine alla compatibilità ambientale del progetto in oggetto.

Si notifica

La trasmissione delle controdeduzioni ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 152/2006, riportate in allegato alla presente.

Guarda Veneta s.r.l.

Il legale Rappresentante

Alberto Arcioli

Il progettista incaricato

Ing. Riccardo Clementi

ALLEGATO A – CONTRODEDUZIONI

Si riportano di seguito le controdeduzioni ai pareri riportati dal Comitato Tecnico Regionale di VIA, con specifico riferimento alle Valutazioni Istruttorie (cap. 3) dell'Allegato A del Decreto Regionale n. 64 del 19/12/2023.

Per chiarezza espositiva, saranno riportate, in ordine e in forma tabellare, la richiesta di integrazioni avanzata dal CTR nella seduta del 12/07/2023, la prima integrazione fornita dal proponente, la nota istruttoria del CTR e, di seguito, la relativa controdeduzione e/o commento.

TERRE E ROCCE DA SCAVO

1. Per quanto riguarda i punti di indagine proposti nel "Piano preliminare di gestione terre e rocce da scavo" e i campioni da prelevare, rispettivamente in numero di 159 e 228, il proponente dichiara che "il criterio di scelta dei campioni da mandare in analisi sarà di tipo ragionato, in maniera da analizzare i terreni che saranno oggetto di scavo". A tal proposito, tuttavia, si richiama l'allegato 2 del DPR 120/2017 relativo alle procedure di campionamento e si sottolinea la necessità che il proponente effettui le analisi di tutti i campioni che verranno prelevati nei relativi punti di indagine, come previsti nel "Piano preliminare di gestione terre e rocce da scavo" presentato nella documentazione.

Risposta del proponente:

Il proponente specifica che il termine "ragionato" fa riferimento alla scelta localizzativa del singolo campione. Si conferma che tutti in. 228 campioni prelevati dalle n. 159 trincee saranno analizzati. Il proponente trasmette l'elaborato PIANO PRELIMINARE DI GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO RVFVVE02-VIA10- R0 1-01, in cui meglio specifica questo dettaglio.

Nota istruttoria:

La revisione del documento "Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo" non presenta le integrazioni richieste. In particolare, per quanto riguarda i punti di indagine proposti nel "Piano preliminare di gestione terre e rocce da scavo" e i campioni da prelevare, rispettivamente in numero di 159 e 228, il proponente dichiara che "il criterio di scelta dei campioni da mandare in analisi sarà di tipo ragionato, in maniera da analizzare i terreni che saranno oggetto di scavo". A tal proposito tuttavia, si richiama l'allegato 2 del DPR 120/2017 relativo alle procedure di campionamento, e si sottolinea la necessità che il proponente effettui le analisi di tutti i campioni che verranno prelevati nei relativi punti di indagine, come previsti nel "Piano preliminare di gestione terre e rocce da scavo" presentato nella documentazione.

Commento/Controdeduzione:

Si ribadisce che tutti i campioni saranno analizzati, in ottemperanza all'allegato 2 del DPR 120/2017. Quanto scritto nella relazione TRS _ rev01 non è in contraddizione con quanto appena affermato, ossia il termine "ragionato" non è da intendersi come possibilità di scegliere quali campioni analizzare, ma si riferisce al fatto che la loro ubicazione precisa sarà scelta in funzione della localizzazione dei movimenti terra da eseguirsi.

ILLUMINAZIONE

2. Il proponente dichiara nel SIA di prevedere la realizzazione di un impianto di illuminazione perimetrale. Si premette che, vista la tipologia di opera in esame, non si ritiene necessario né opportuno, anche dal punto di vista ambientale, un impianto di illuminazione perimetrale con numerosi punti luce; nel caso si voglia comunque prevedere una minima illuminazione, è fortemente raccomandato l'utilizzo di soli punti luce isolati ove necessario (es. ingresso impianto, cabine di trasformazione). Si chiede quindi al proponente di aggiornare la documentazione presentata tenendo conto della raccomandazione in riferimento alle scelte progettuali; per la nuova organizzazione dei punti luce, dovranno essere quindi forniti tutti i documenti attestanti la conformità e il rispetto della Legge regionale del Veneto del 7 agosto 2009 n.17 e alle Linee Guida ARPAV, reperibili al link: [hUps://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/lwnino-ita-dei-cielolc:riteri-e-linee-guida-per-iprogettisti](https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/lwnino-ita-dei-cielolc:riteri-e-linee-guida-per-iprogettisti)

Risposta del proponente:

L'illuminazione perimetrale e nella zona cabine sarà messa in funzione esclusivamente su comando del sistema di videosorveglianza, qualora questo rilevasse accessi non autorizzati al sito. Il proponente sottolinea, quindi, che le luci a LED del sistema di illuminazione saranno spente in condizioni normali. Detto ciò, si può ritenere che il caso in oggetto rientri tra quelli definiti "impianti che vengono accesi per meno di dieci minuti da un sensore di presenza o movimento, dotati di proiettori ad alogeni o lampadine a fluorescenza compatte o altre sorgenti di immediata accensione" e perciò da progetto illuminotecnico secondo l'art. 7.3.a) della L.R. 17/2009.

Nota istruttoria:

Relativamente all'inquinamento luminoso, dal punto di vista ambientale non si ritiene necessario un impianto di illuminazione perimetrale funzionale alla videosorveglianza. A tal proposito infatti esistono altri sistemi di videosorveglianza e allarme, che il proponente potrà adottare, che non prevedono l'utilizzo di un impianto di illuminazione perimetrale. Nel caso si voglia comunque prevedere una minima illuminazione, potranno essere installati punti luce isolati ove necessario (es. ingresso impianto, cabine di trasformazione), che dovranno essere conformi alla

Legge regionale del Veneto del 7 agosto 2009 n.17, alla normativa tecnica vigente e alle Linee Guida ARPA V. Pertanto, in fase di autorizzazione, il proponente dovrà definire la scelta progettuale adottata, e fornire per gli eventuali punti luce isolati tutti i documenti attestanti la conformità alla Legge regionale del Veneto del 7 agosto 2009 n.17, alla normativa tecnica vigente (in particolare norme UNI 10819:2021, UNI 11248: 2016, UNI EN 13201-2:2016, UNI EN 12464- 2:2014, UNI-TS 11726:2018, UNI 11630:2016) e alle Linee Guida ARPA V, reperibili al link: <https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/1-umidità-del-cielo/criteri-e-linee-guida-per-i-progettisti>

Commento/Controdeduzione:

La Società scrivente accoglie l'osservazione e limiterà l'illuminazione alle sole zone di accesso. Nella fase autorizzativa successiva fornirà inoltre gli elaborati per attestarne la conformità e l'ottemperanza alle norme di settore.

CAMPI ELETTRROMAGNETICI

3. Il proponente ha calcolato le Distanze di Prima Approssimazione (DPA) per i cavi interrati e le cabine. Si segnala un'incongruenza in merito alla DPA della cabina di trasformazione (skid), per la quale il proponente riporta un valore di 12.6 + 12.6 m, che tuttavia viene poi approssimato a 2m + 2m. Tale incongruenza dovrà essere opportunamente chiarita nelle integrazioni. Il proponente inoltre dovrà produrre una planimetria con l'inserimento delle DPA calcolate e corrette per le cabine e i cavi interrati.

Risposta del proponente:

Il proponente trasmette la relazione revisionata RELAZIONE TECNICA CAMPI ELETTRROMAGNETICI RVFVVE02-VIA2-R33-01 e il nuovo elaborato PLANIMETRIA DPA RVFVVE02-VIA2-D52-00.

Nota istruttoria:

Non è stato possibile verificare il calcolo delle Distanze di Prima Approssimazione (DPA) delle cabine in quanto il proponente non ha fornito i dati necessari (diametro dei cavi e corrente della parte secondaria). Tuttavia si prende atto delle DPA dichiarate, della dichiarazione sulle distanze minime dell'opera dai ricettori (più di 20 m dal confine dell'area di progetto) e, infine, della dichiarazione che ogni altro recettore si trova al di fuori delle DPA dichiarate.

Commento/Controdeduzione:

-

PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE SUOLO

4. Il proponente dovrà prevedere un monitoraggio della matrice suolo, secondo quanto di seguito indicato. Le temporalità secondo cui eseguire il monitoraggio dovranno prevedere le seguenti fasi: AO - prima dell'inizio dei lavori PO - al termine dei lavori di realizzazione dell'impianto; questa fase si suddivide ulteriormente in 3 sotto/fasi: • POI - entro 3 mesi dalla realizzazione dell'impianto; • PO2 - con frequenza ogni 5 anni da POI per tutta la durata della fase di esercizio; • PO3 - entro 3 mesi dalla dismissione dell'impianto. Si richiama a tal proposito la DGRV 1620/2019, che definisce le fasi del monitoraggio come segue: ANTE-OPERAM (AO) - Periodo che include le fasi precedenti l'inizio dei lavori e le attività di cantiere CORSO D'OPERA (CO) - Periodo che include le fasi di cantiere e di realizzazione dell'opera POST-OPERAM (PO) - Periodo che include le fasi di esercizio e dismissione dell'opera Il proponente dovrà prevedere un numero di stazioni di monitoraggio pari a 14 per l'appezzamento di 70 ha, di cui 7 punti di monitoraggio saranno posizionati al di sotto dei pannelli e 7 nell'area di transito dei mezzi di servizio. Per l'appezzamento di 40 ha, il proponente dovrà prevedere un numero di stazioni di monitoraggio pari a 8, di cui 4 punti di monitoraggio saranno posizionati al di sotto dei pannelli e 4 nell'area di transito dei mezzi di servizio Per ogni stazione di monitoraggio si chiede al proponente di monitorare il suolo per i seguenti parametri: a) Carbonio organico (Suppl.Ord. GU n°248 del 21/10/1999 e Normativa DIN 19539) nei primi 30 cm in tutte le fasi per verificare la variazione del contenuto nel corso degli anni; tale monitoraggio sarà da realizzare prevedendo il prelievo di un unico campione composto da 5 aliquote indicativamente a circa 5 metri nelle 4 direzioni cardinali dal punto centrale ("campionamento a stella"). b) Per valutare l'impermeabilizzazione e la compattazione del suolo è opportuno determinare in tutte le fasi: la densità apparente dei primi centimetri del suolo con il metodo del cilindretto (Suppl. Ord. GU n° 173 del 02/09/1997) effettuando per ogni punto 3 ripetizioni. • la resistenza alla

penetrazione a 10, 30 e 50 cm, determinata con uno strumento (penetrometro manuale o digitale) che misura la resistenza che il suolo, in funzione del grado di compattazione, offre al suo approfondimento. Tale indagine sarà da effettuare presso gli stessi punti in cui vengono realizzate le densità apparenti sopra descritte, effettuando quindi 3 ripetizioni. c) Per una valutazione dell'effetto della presenza dei pannelli fotovoltaici rispetto ad una condizione agricola normale sulla biodiversità del suolo si richiede il monitoraggio della qualità biologica del suolo attraverso microartropodi (indice QBS-ar, Parisi 2001). Il metodo prevede, per ogni misura, la raccolta di tre zolle di terreno di dimensioni approssimativamente pari a 10 cm³ per ogni punto di prelievo in un'area indicativamente di 25 m² nell'intorno della stazione di monitoraggio. Per assicurare una corretta condivisione con gli enti di controllo degli esiti del monitoraggio svolto, sarà da prevedere l'invio di un report contenente tali risultati entro il termine massimo di 90 giorni dalla conclusione della fase di monitoraggio svolta. L'invio di tale report ed i suoi contenuti dovranno essere riportati nel documento del Piano di Monitoraggio Ambientale condiviso con ARP AV.

Risposta del proponente:

Il proponente richiama la relazione revisionata: PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE RVFVVE02- VIA5-R01-01

Nota istruttoria:

In merito alla matrice suolo, il documento revisionato presenta esaustivamente le integrazioni richieste.

Commento/Controdeduzione:

-

RUMORE

5. Per quanto riguarda la matrice rumore, nel PMA il proponente ha previsto, come riassunto in "Tabella 9: Cronoprogramma di monitoraggio", che la valutazione di impatto acustico post operam sia effettuata dopo 6 mesi dall'entrata in esercizio dell'impianto. A tal proposito, si ravvisa la possibilità che il proponente valuti di anticipare tale termine, al fine che la valutazione post operam venga effettuata entro 6 mesi dall'entrata in esercizio.

Risposta del proponente:

Il proponente richiama la relazione revisionata: PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE RVFVVE02- VIA5-R01-01 .

Nota istruttoria:

Si evidenzia che l'indicazione di anticipare l'esecuzione della valutazione di impatto acustico post-operam, rispetto al termine di 6 mesi previsto dal proponente, non è stata recepita nel PMA revisionato ("Tabella 10: Cronoprogramma di monitoraggio"). Pertanto, il proponente dovrà aggiornare il documento prevedendo quanto già richiesto in fase di integrazioni.

Commento/Controdeduzione:

La Società Scrivente notifica il rifiuto. La richiesta del CTR circa l'anticipazione della campagna di valutazione del rumore post-operam sarà integrata negli elaborati progettuali del successivo step autorizzativo.

ATMOSFERA

6. In riferimento in particolare ai monitor low cost che il proponente propone di utilizzare per acquisire ed elaborare il dato di concentrazione degli inquinanti in atmosfera, si chiede di integrare e aggiornare il come di seguito indicato: a) Siano fornite le specifiche degli strumenti utilizzati per ciascuna centralina, comprensivi non solo di range e detection limit (vedi tabella 1 PMA), ma anche delle informazioni sui principi di funzionamento; b) Poiché i valori di concentrazione di tali sensori non possono essere confrontati con i dati delle centraline della rete aria (che hanno principi di funzionamento e tempi di integrazione diversi) è fondamentale che il confronto dei monitoraggi di cantiere sia fatto rispetto ad uno stesso tipo di sensore posto in un punto non interessato dalle emissioni da monitorare, che misuri in parallelo le concentrazioni degli stessi inquinanti. Per quanto detto, non è quindi condivisibile l'affermazione del paragrafo 8.1.4 del PMA "Il monitoraggio ante operam costituirà il "bianco di riferimento" con cui confrontare i valori rilevati in fase di cantiere (Fase CO)". Dovrà invece essere installata una ulteriore centralina munita di tali sensori in un sito di bianco, da definire in una posizione che non sia influenzata dalle emissioni del cantiere stesso. Tale sito, dovrà essere definito e motivato dal proponente, anche sulla base della caratterizzazione anemologica dell'area. La centralina di bianco dovrà funzionare in parallelo alle centraline installate nei due siti di misura. c) La scelta dei siti di monitoraggio

ATM_01 e ATM_02 deve tenere conto dell'ubicazione dei recettori sensibili, in modo tale che le centraline siano poste tra il cantiere e i recettori stessi, sottovento alle lavorazioni. A questo proposito si chiede di integrare il PMA con l'identificazione puntuale dei recettori sensibili. d) Per quanto concerne il periodo di misura, che, secondo il paragrafo 8.1.5.1 del PMA, dovrebbe prevedere "l'esecuzione di n. 2 campagne di monitoraggio in CO della durata di 7 giorni continuativi". Si ritiene che, proprio per la tipologia di sensori utilizzata e il relativo basso costo di manutenzione, questo periodo dovrà essere esteso a tutta la durata del cantiere, evidenziando tempestivamente tutte le situazioni di aumento degli inquinanti legate al cantiere, in particolare le polveri risospese, e provvedendo a rafforzare immediatamente le misure di mitigazione. e) Poiché in generale i sensori low-cost possono essere soggetti nel lungo termine a derive dovute alla degenerazione delle componenti ottiche o elettroniche, si richiede, prima dell'inizio della campagna e con cadenza almeno bimestrale, la verifica del corretto funzionamento dei sensori. Tale operazione potrà essere svolta effettuando un monitoraggio di controllo di almeno 72 ore, con tutti i sensori, compreso il bianco, posti in parallelo nello stesso sito. Le serie raccolte saranno utili per evidenziare significativi scostamenti dei dati acquisiti da ciascun sensore rispetto ad un valore medio, dovuti a derive o bias sistematici. Nel caso si riscontri un problema del genere in uno o più sensori essi dovranno essere sostituiti, prima di riprendere il monitoraggio. f) Dovranno essere stabilite prima dell'inizio del monitoraggio, almeno per il PM10, quali siano le soglie, intese come differenza tra concentrazione misurata nel sito di cantiere e concentrazione di bianco, oltre le quali si dovrà intervenire rafforzando le misure di mitigazione. Si raccomanda di integrare i dati e di valutarli rispetto alle soglie di cui sopra su base oraria o bioraria, a partire dai dati minimi rilevati ogni 5 minuti dalle centraline. g) Oltre a quanto espresso nei punti sopra, per la tipologia di sensori utilizzati si richiede che i dati di monitoraggio siano archiviati e consultabili in caso di richiesta da parte delle autorità di controllo. Dovrà inoltre essere tenuto un registro, anche in formato elettronico, di tutte le operazioni di mitigazione eventualmente attivate durante il periodo di monitoraggio.

Risposta del proponente:

Il proponente richiama la relazione revisionata: PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE RVFVVE02- VIA5-R0 1-01

Nota istruttoria:

In riferimento alla matrice atmosfera, si riportano le seguenti osservazioni relativamente alle integrazioni presentate dal proponente:

- dalle informazioni alle pagine 17 e 18 del PMA integrato si evince che gli strumenti che il proponente intende utilizzare sono sensori low cost e vi sono gli elementi per comprendere il loro funzionamento e come sarà svolto il monitoraggio. Si fa notare tuttavia che rimane a pagina 17 una frase non corretta: "La centralina in uso sarà costituita da un mezzo mobile dotato della strumentazione conforme al D.Lgs. 155/2010 e s.m.i. mantenuti e tarati secondo i criteri del DM 30 marzo 2017". Si ricorda infatti che i monitor scelti dal proponente, per quanto utilizzabili in questo tipo di monitoraggi (dove una misurazione molto frequente consente di rilevare condizioni di polverosità anche molto brevi, attuando misure di mitigazione immediate), non sono certificati ai sensi del D.Lgs. 155/2010. La frase riportata deve essere quindi eliminata.
- Nel PMA integrato si rileva che è stato individuato un sito di bianco, come da richiesta di integrazioni, collocato a nord rispetto all'area di progetto, quindi, secondo le caratteristiche anemologiche della zona, prevalentemente sopravvento a possibili emissioni. Si ritiene quindi il sito adeguato ma si chiede di precisare nel PMA che tale punto di monitoraggio di bianco sarà utilizzato come riferimento per tutte le fasi di monitoraggio, compresa quella di corso d'opera.
- Il proponente non ha presentato un'identificazione puntuale dei ricettori sensibili, richiesta in fase di integrazione. Nel PMA integrato, si fa sempre riferimento al SIA per l'identificazione dei recettori sensibili. Come già richiesto, il PMA dovrà riportare un riferimento puntuale all'individuazione di tali recettori, nonché una mappa che riprenda il SIA, mostrando i recettori sensibili.
- A pagina 20 del PMA integrato il proponente precisa che, durante il corso d'opera, il monitoraggio verrà esteso a tutta la durata del cantiere, come richiesto in fase di integrazione. Si chiede tuttavia di eliminare il refuso a inizio pag. 20 in cui rimane scritto "si propone l'esecuzione di n. 2 campagne di monitoraggio".
- Il proponente ha correttamente integrato il PMA presentando le modalità con cui intende verificare periodicamente il corretto funzionamento dei sensori, come richiesto in fase di integrazione.
- Il proponente, nel documento integrato, ha recepito la richiesta di stabilire, prima dell'inizio del monitoraggio, almeno per il PM10, quali siano le soglie, intese come differenza tra concentrazione misurata nel sito di cantiere e concentrazione di bianco, oltre le quali si dovrà intervenire rafforzando le misure di mitigazione. Specifica

infatti come verranno elaborati i dati di concentrazione a partire dalla misura ad alta frequenza effettuata dai sensori. Per quanto concerne le soglie di attivazione delle misure di mitigazione, esse, come richiesto, potranno essere stabilite prima dell'inizio del monitoraggio, ma dovranno essere chiaramente esplicitate e pubblicate nel registro che, come da dichiarazione del PMA (pag. 17), dovrà essere pubblicato e poter essere consultabile da parte delle autorità.

- Il proponente ha recepito nel PMA integrato la richiesta di prevedere che i dati di monitoraggio siano archiviati e consultabili in caso di richiesta da parte delle autorità di controllo, nonché di tenere un registro, anche in formato elettronico, di tutte le operazioni di mitigazione eventualmente attivate durante il periodo di monitoraggio

Nota istruttoria conclusiva sul PMA: In riferimento al PMA integrato presentato dal proponente per le matrici rumore, atmosfera e suolo, si riscontra che solo parte delle richieste è stata recepita nel documento.

Commento/Controdeduzione:

Il Proponente recepisce le osservazioni ricevute sul PMA e si impegna a tenerle in considerazione nella progettazione definitiva propedeutica alla successiva fase autorizzativa.

QUADRO PROGRAMMATICO

7. Il proponente dovrà aggiornare il quadro programmatico evidenziando la coerenza del progetto con il vigente PGRA del l'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po;

Risposta del proponente:

Il proponente richiama la relazione revisionata: STUDIO IMPATTO AMBIENTALE RVFVVE02-VIA3- R01-01, cap. 3.6

Nota istruttoria:

Si evidenzia che l'area di progetto ricade nell'area di competenza dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po. Al momento l'area risulta soggetta a pericolosità PI in forza alla vigenza della mappatura legata al primo aggiornamento del Piano di Gestione del Rischio delle Alluvioni, PGRA 2021 - 2027, del distretto del fiume Po approvato con DPCM del 1.12.2022. In dipendenza a diversi fattori, tra cui un ruolo rilevante è la mancanza nell'area di un PAI approvato (quello del bacino interregionale del Fissero Tartaro Canabianco era stato adottato ma mai approvato), al momento, alla perimetrazione in interesse non corrisponde nessuna norma di attuazione PAI o PGRA.

Commento/Controdeduzione:

-

ASPETTI IDRAULICI:

8. Il proponente dovrà integrare la documentazione progettuale secondo quanto indicato nella nota del Consorzio di Bonifica Adige Po (prot. n. 8911 del 10/07/2023), acquisita con prot. reg. n. 369529 del 10/07/2023; Richiesta del Consorzio di Bonifica:

- vista l'orografia della zona pressoché pianeggiante, è necessario integrare la documentazione, con una planimetria nella quale siano evidenziate sezioni longitudinali e trasversali rappresentanti i tiranti idrici, le pendenze delle aree di sgrondo e delle opere di veicolamento delle acque meteoriche verso bocche tarate, i riferimenti altimetrici dovranno trovare riscontro con la rete dei capisaldi regionale o consorziale.
- le succitate sezioni dovranno essere rappresentative delle opere di invaso progettate per ricevere la portata meteorica e dovranno inoltre caratterizzare le zone circostanti al perimetro dell'intervento a/fine di verificare la compartimentazione dell'area oggetto di trasformazione;
- dovrà essere evidenziato in modo esaustivo la collocazione di ogni pozzetto di scarico tra il relativo bacino di laminazione e il canale demaniale, indicandone il relativo percorso. Il diametro di ogni condotta finale di scarico prevista dal progettista, e proveniente dal pozzetto a bocca tassata, dovrà essere dimensionato in funzione dei limiti idrometrici previsti pari a 51/s*ha e avere un diametro non inferiore a quelli ipotizzati dal progettista, senza soluzione di continuità fino al recettore finale di scarico, evitando soglie sfioranti, tale opera dovrà essere posizionata sul fondo al fine di garantire il completo svuotamento dei bacini atti a ricevere le acque meteoriche. La sua rappresentazione altimetrica dovrà essere riferita alla rete dei capisaldi regionali o consorziali;

Risposta del proponente:

Si veda nuova tavola QUOTE SDP E DETTAGLI SCARICHI VASCHE RVFVVE02-VIA2-D58-00 e relazione RELAZIONE MIGLIORAMENTO FONDIARIO RVFVVE02-VIA2-R62-00.

Richiesta del Consorzio di Bonifica:

- nell'allegato grafico "RVFVVE02-VIA2-D26-0J-signed.pdf denominato " Opere di Invarianza Idraulica" , è di fondamentale importanza riportare, per ogni opera prevista dal progetto, le distanze dal ciglio attuale dei canali demaniali Magarino Polesella, Roveri e Campagnazze. Si fa presente, infatti, considerata la notevole lunghezza del parallelismo con quanto rappresentato in maniera sommaria: siepe, arbusti, alberature, recinzioni, strade, capezzagne, di progetto, che per l'esecuzione di qualsiasi opera dovrà essere osservata la distanza minima di m 10,00 dal ciglio del citato canale/sedime idraulico con riferimento al R.D. 368/1904 e al Regolamento di Polizia Idraulica consorziale approvato ex L.R. 53/1993 con DGR n. 74/CA in data 17.05.2016, negli allegati grafici tali distanze non risultano essere indicate;

Risposta del proponente:

Si veda nuova tavola DISTANZE MANUFATTI DA OPERE PUBBLICHE RVFVVE02-VIA2-D55-00, in cui si specifica quanto richiesto, accogliendo le richieste proposte.

Richiesta del Consorzio di Bonifica:

- nelle medesime tavole è necessario riportare le dimensioni dei diametri delle condotte finali di scarico dei bacini di laminazione che defluiscono le acque meteoriche direttamente nei citati canali demaniali e il particolare dei pozzetti, rispettando la corretta distanza dai canali demaniali ai sensi del R.D. 368/1904 - Regolamento di Polizia Idraulica Consorziale per ogni manufatto previsto nel progetto;

Risposta del proponente:

Si veda nuova tavola QUOTE SDP E DETTAGLI SCARICHI VASCHE RVFVVE02-VIA2-D58-00

Richiesta del Consorzio di Bonifica:

- occorre produrre degli elaborati grafici che specifichino il tracciato dei cavidotti connessi alla rete dell'energia elettrica eventuali interferenze con i canali e i sedimenti demaniali , il tipo di attraversamento che verrà realizzato, corredato da quote e distanze dal ciglio e dal fondo dell'eventuale canale demaniale oggetto dell'interferenza , riferite ai capisaldi regionali o consorziali, osservando le distanze minime di m 10,00 rispetto ai succitati riferimenti, fondo compreso.

Risposta del proponente:

Si veda nuova tavola ELETTRDOTTO A 36kV RVFVVE02-VIA2-D45-01.

Nota istruttoria:

Con nota prot. 14222 del 22/11/2023 il Consorzio di Bonifica Adige Po ha richiamato la precedente nota n. 8911 del 10/07/2023 con la quale il Consorzio chiedeva integrazioni al progetto e ribadisce quanto precedentemente richiesto. In particolare, lo stesso evidenzia che: Per quanto riguarda l'istruttoria finalizzata all'ottenimento del parere idraulico relativo alla "valutazione di compatibilità idraulica" ai sensi della DGR 3637/2002 e s.m.i., lo scrivente Consorzio si riserva, a seguito della trasmissione dei succitati elaborati da parte della Società istante, di esprimere il proprio parere in accordo con gli Uffici Regionali del Genio Civile di Rovigo

Commento/Controdeduzione:

La Società scrivente ha integrato le note del consorzio di Bonifica con le precedenti integrazioni inviate e visionabili al portale. Eventuali prescrizioni tecniche fornite da codesto ente, comunicate in concerto con il Genio Civile di Rovigo, saranno prese in carico dalla Scrivente nella progettazione esecutiva.

ASPETTI AGRONOMICI/ LINEE GUIDA IN MATERIA DI IMPIANTI AGRIVOLTAIICI" GIUGNO 2022

9. Da consultazione della visura camerale il proponente, Guarda Veneta Srl (CF/p. IVA: 05496450288) risulta avere come attività principale 43.21.01 - Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione), mentre non è presente alcun riferimento allo svolgimento di attività agricola. Inoltre, alla data del 07/07/2023 la società risulta inattiva. Pertanto, il proponente dovrà chiarire ed approfondire il soggetto che condurrà il fondo agricolo nella situazione di progetto, tenuto conto del principio generale secondo cui l'attività economica svolta da un'azienda deve trovare rispondenza nelle attività previste dal proprio statuto/atto costitutivo.;

Risposta del proponente:

La società proponente Guarda Veneta s.r.l., parte del gruppo Aquila Capital, società attiva nello sviluppo, costruzione e

gestione a lungo termine di progetti di energia rinnovabile, è la società di scopo proprietaria dell'impianto agrivoltaico in oggetto: essa sarà la titolare delle determinazioni autorizzative e provvederà alla costruzione, all'esercizio e alla dismissione dell'impianto. Il piano agronomico, predisposto in accordo alle Linee Guida ministeriali in materia di impianti agrivoltaici, è stato redatto dal team di progettazione dell'impianto, attraverso il coinvolgimento di professionisti esperti in materia agronomica. Come indicato dalle stesse Linee Guida, il soggetto che realizza l'impianto agrivoltaico può essere costituito da una pluralità di soggetti, riunite ad esempio in una Associazione Temporanea di Impresa. E' intenzione del proponente infatti stipulare accordi con imprese agricole che provvedano all'attuazione dell'attività agricola prevista. Tuttavia, allo stato attuale del processo autorizzativo, non è possibile definire i vari aspetti contrattuali alla base di tali accordi 1, che potranno essere dettagliati solamente con il procedere dell'iter autorizzativo. Per tutti i dettagli relativi al progetto agronomico, si faccia riferimento alla RELAZIONE AGRONOMICA R VFVVE02-VIA2- R4 I -0 1

Nota istruttoria:

In risposta al punto n. 9, inerente il soggetto che condurrà il fondo agricolo nella situazione di progetto, il proponente ha asserito che è sua intenzione stipulare accordi con imprese agricole in fasi successive dell'iter autorizzativo, rimandando alla relazione agronomica aggiornata (RVFVVE02-VIA2-R41-01) gli ulteriori dettagli sul tema. Al capitolo 4 della citata relazione agronomica, il tecnico incaricato in risposta al punto 1 0.d) relativo alla meccanizzazione agricola, affronta il tema del soggetto conduttore dell'azienda, argomentando che "gli indirizzi produttivi sono normalmente definiti su orizzonti temporali variabili, anche annuali, (...) Parimenti, gli indirizzi produttivi di questo sistema agrivoltaico potranno essere determinati e registrati per la prima volta con l'entrata in esercizio dell'impianto (...) Per queste ovvie considerazioni appare quantomeno prematuro, o contraddittorio, reclamare odiernamente l'avvio dell'attività agricola, tantopiù ammettendo che le attività agricole potranno essere condotte da una o più imprese unite in forma associativa con l'esercente l'impianto agrivoltaico (non necessariamente l'attuale proponente), la cui responsabilità per il mantenimento dei requisiti agri voltaici si deduce dalle Linee Guida. Con riferimento all'approccio logico alla questione sopra richiamata si ritiene di chiarire che la Legge Regionale Veneto n. 17 del 22/07/2022 al comma n. 4 dell'art 4 prevede che "Per gli impianti agro-voltaici di cui ai commi 2 e 3, i richiedenti corredano il progetto dell'impianto con una relazione agronomica, con i contenuti minimi specificati alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 (...)", e che tale specifico comma definisce la relazione agronomica, come segue: "relazione specialistica, asseverata da tecnico abilitato, che persegue l'obiettivo di descrivere, sia prima che dopo la realizzazione dell'impianto, l'uso agricolo del suolo, la sua produttività, le rotazioni colturali, le dotazioni irrigue, la capacità di fornire reddito agrario nell'arco temporale interessato dall'impianto;" Pertanto, la richiesta avanzata dalla Regione Veneto di ottenere elementi di approfondimento in merito al soggetto gestore del fondo agricolo nella fase post intervento, sugli ordinamenti economico-produttivi, incluso l'aspetto della meccanizzazione agricola, lungi dall'essere un esercizio "prematuro e contraddittorio" deriva dalla precisa disposizione di legge sopra richiamata. In conseguenza di ciò la risposta al punto n. 9 non può ritenersi soddisfacente.

Commento/Controdeduzione:

La criticità sollevata dal CTR è relativa a non completezza della Relazione Agronomica, poiché non pienamente conforme alla relativa definizione di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della LR 17/2022, a causa della mancanza di *"elementi di approfondimento in merito al soggetto gestore del fondo agricolo nella fase post intervento, sugli ordinamenti economico-produttivi, incluso l'aspetto della meccanizzazione agricola"*.

Nel dettaglio, la definizione richiamata cita: *"relazione specialistica, asseverata da tecnico abilitato, che persegue l'obiettivo di descrivere, sia prima che dopo la realizzazione dell'impianto, l'uso agricolo del suolo, la sua produttività, le rotazioni colturali, le dotazioni irrigue, la capacità di fornire reddito agrario nell'arco temporale interessato dall'impianto"*.

A tal proposito, si ritiene, altresì, che la Relazione Agronomica redatta dal Dott. Agr. Stefano Pesavento sia conforme alle richieste di contenuti minimi della LR 17/2022. La relazione agronomica tratta specificatamente tutti i punti, in particolare:

- Al capitolo 3 *"Le caratteristiche agrarie dell'area di intervento"* vi è la descrizione dello stato di fatto, con la caratterizzazione del terreno e delle colture attuali;
- Al capitolo 4 *"Il sistema agrivoltaico dal punto di vista agrario"* si tratta del piano culturale post-intervento, delle rotazioni ipotizzate, delle dotazioni irrigue, del reddito agrario calcolabile, nonché della rispondenza del progetto ai requisiti delle Linee Guida 2022.

Si ritiene dunque che il Proponente abbia fornito un elaborato tecnico sufficientemente adeguato e rispondente ai requisiti minimi dettati dalla normativa vigente. Si ritiene inoltre che sia prematuro poter fornire ad oggi i dettagli legati alla struttura societaria del soggetto adibito alla coltivazione e alla dotazione dei macchinari agricoli di cui ci si intende dotare, soprattutto a causa delle tempistiche degli iter autorizzativi e di connessione, notoriamente lunghi. Non è da intendersi, questa, come mancanza di volontà da parte della Società di entrare precisamente nel merito di queste due questioni, ma semplice ragionevolezza nel dichiarare che tali dettagli saranno più facilmente elencabili nel prosieguo dell'iter autorizzativo, ossia quando la progettazione definitiva sarà, temporalmente, più prossima all'effettiva costruzione ed entrata in esercizio dell'impianto.

Il proponente fa propri i chiarimenti forniti dalla nota istruttoria nel punto ove si precisa che “una dettagliata descrizione del parco macchine a disposizione dell'azienda (o di cui l'azienda intende dotarsi) non è da intendersi come richiesta di avviare odiernamente un'attività agricola” e che “non si trattava pertanto di fornire una dimostrazione tangibile della disponibilità dei macchinari e mezzi agricoli allo stato presente, ma bensì al chiarire se le esigenze legate alla meccanizzazione erano state prese in considerazione in fase di progettazione”.

Al riguardo, molti cruciali aspetti di rilievo aziendale, pure collegati alle specifiche coltivazioni proposte, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo le richieste competenze tecnico-gestionali, la necessità di una rete di servizi tecnici, finanziari, assicurativi, commerciali, di imprese di lavorazione conto terzi ecc., al pari della dotazione di macchine aziendali, oggetto della richiesta disamina, si presumono tutti assolutamente determinanti e certamente programmabili in seno all'azienda agricola. Questa, fonda le proprie scelte, colturali, finanziarie, gestionali, tecniche, ecc. a partire dalle proprie risorse, dalle preesistenti opportunità e in base ad un proprio piano di miglioramento, coniugando così una molteplicità di fattori in modo creativo e unico. Nell'attuale fase, prodromica e finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione, l'assetto aziendale, comprensivo anche delle risorse meccaniche, semplicemente non può essere affermato con il richiesto dettaglio per una azienda agricola che sarà designata solo a tempo debito.

In ogni caso, la presunzione della fattibilità tecnica, gestionale e meccanica, delle previste coltivazioni anche in ambito agrivoltaico, inclusa la patata, si fonda, oltre che sul riconoscimento delle potenziali ed effettive disponibilità di risorse produttive locali, anche sulle esperienze trattate in letteratura.

Può comunque accettarsi la posizione del CTR che insiste sull'ottenimento di tali informazioni; pertanto il Proponente ritiene ottimale la possibilità di rinviare gli approfondimenti al successivo step autorizzativo – l'Autorizzazione Unica ai sensi del DL 387/2003 -, o, preferibilmente, come prescrizione di ottemperanza prima dell'avvio dei lavori, così facendo:

- il Proponente potrà fornire un progetto agro – fotovoltaico definitivo, seppur rispondente a quello attuale, e già contenente le eventuali prescrizioni che il decreto finale di VIA, auspicabilmente positivo, potrà indicare;
- la Regione Veneto, che sarà richiamata a ri-esprimersi sul progetto, vedrà garantite le proprie necessità di verifica dei temi citati.

10. Con riferimento al capitolo 4 della relazione agronomica, dal titolo "il sistema agri voltaico dal punto di vista agrario", gli aspetti legati alla coerenza con le Linee Guida del MITE (giugno 2022) devono essere integrati per gli aspetti di seguito indicati:

- a) Con riferimento al requisito A (superficie agricola e fotovoltaica), i dati riepilogati nella tabella 3 (di pag. 20) devono trovare opportuno riscontro nelle tavole grafiche "layout impianto est" e "layout impianto ovest", alle quali vanno integrate le misure di progetto, in quanto mancanti;
- b) Con riferimento al requisito B1 "continuità dell'attività agricola", il confronto fra la situazione ante investimento e post investimento devono fare riferimento alle stesse superfici, in quanto la minore resa va intesa come conseguenza della perdita di superficie dovuta all'installazione dell'impianto, e di altri fattori quali: ombreggiamento, distribuzione irregolare dell'acqua, variazioni di microclima, e altri effetti ambientali generati dal sistema agrivoltaico. Per la stessa ragione è opportuno che i valori unitari delle Produzioni Standard (CREA-RICA 2017 Veneto) vengano rivisti al ribasso. Si chiede pertanto una rivisitazione di quanto argomentato al riguardo.
- c) Sempre con riferimento al requisito B1, per le orticole è necessaria una rivisitazione delle ipotesi di coltivazione che possa rappresentare un modello realisticamente applicabile da chi coltiverà il suolo, e che al contempo sia un riferimento per i successivi controlli.

d) Considerate le ricadute, anche economiche, legate all'aspetto della meccanizzazione agricola, si integri la relazione agronomica con una dettagliata descrizione del parco macchine a disposizione de/l'azienda (o di cui l'azienda intende dotarsi) per eseguire le operazioni di coltivazione all'interno del campo fotovoltaico.

Risposta del proponente:

Il proponente fa riferimento alla relazione revisionata RELAZIONE AGRONOMICA RVFVVE02-VIA2-R41-0I, par.4.1

Nota istruttoria:

Una simile considerazione risulta opportuna anche con riferimento allo stesso punto n. 10d), dato atto che la risposta fornita in merito al tema "meccanizzazione agricola" è stata la seguente: la richiesta di avviare odiernamente un'attività agricola e per giunta di fornire "una dettagliata descrizione del parco macchine a disposizione dell'Azienda (o di cui l'azienda intende dotarsi)" risulterebbe inappropriata essendo che, da un lato, gli assetti aziendali, associativi e l'organizzazione produttiva del proponente restano assolutamente in divenire e condizionati, fra l'altro, dagli esiti del procedimento autorizzativo, dall'eventuale costruzione dell'impianto e dalla possibile costituzione di patti associativi con imprese terze e dall'altro lato, per le stesse ragioni, una dichiarazione d'intenti del proponente inerente all'acquisizione di macchine agricole pare, in tutta la sua evidenza, immotivata e piuttosto problematica anche giuridicamente. In merito a tale argomentazione si chiarisce innanzitutto che non è mai stato richiesto di avviare "odiernamente" un'attività agricola, ma di fornire dettagli sul parco macchine a disposizione dell'azienda (o di cui l'azienda intende dotarsi). La richiesta si fonda su un principio contenuto anche nelle Linee Guida del giugno 2022, secondo le quali le ridotte distanze spaziali tra i moduli e tra i moduli ed il terreno possono interferire con l'impiego di strumenti e mezzi meccanici in genere in uso in agricoltura. Non si trattava pertanto di fornire una dimostrazione tangibile della disponibilità dei macchinari e mezzi agricoli allo stato presente, ma bensì al chiarire se le esigenze legate alla meccanizzazione erano state prese in considerazione in fase di progettazione. Questo in ragione del fatto che alcune fra le colture proposte (ad es. le patate) per avere un'adeguata redditività necessitano di una meccanizzazione estesa a tutte le fasi di coltivazione, e la disponibilità sul mercato di attrezzature idonee alla coltivazione all'interno di un campo fotovoltaico, se non affrontata per tempo, può rappresentare un ostacolo difficile da superare. Pertanto, anche la risposta che il proponente ha fornito riguardo al punto 10 d) non è soddisfacente.

Con riferimento al quesito 10.b) si chiedeva una rivisitazione di quanto argomentato al capitolo 4.2 della relazione agronomica iniziale, con revisione al ribasso dei valori produttivi ad ettaro nella situazione post investimento (ovvero con la presenza dell'impianto FER) rispetto alla situazione ante investimento (in pieno sole), mentre al punto 10.c) si era chiesta una rivisitazione delle ipotesi di coltivazione per le orticole, verso situazioni più vicine all'ordinarietà, in quanto le rotazioni proposte, prevedendo numerosi avvicendamenti colturali all'anno risultano inattuabili da aziende agricole prive di specializzazione in campo orticolo. Le risposte fornite dal proponente fanno perlopiù appello all'osservanza ortodossa delle Linee Guida, ad esempio riguardo al calcolo del reddito annuale ricavabile da ciascuna coltura, mentre a parere della scrivente l'applicazione "cum grano salis" delle suddette suggerisce invece una revisione al ribasso delle rese colturali in un ambiente condizionato dalla presenza dell'impianto fotovoltaico, rispetto a terreni liberi da qualsiasi impedimento. La richiesta di aggiornare due tavole grafiche con le misure di progetto, formulata al punto 10.a) tesa a corroborare i valori descritti nella tabella n. 3 della relazione agronomica, non ha avuto esito. In merito ai valori di superficie esposti nella citata tabella di pag. 27 della relazione agronomica si dissente sul fatto che le superfici indicate come "area A" possano ritenersi utili alla coltivazione, a causa dell'eccessiva vicinanza ai sostegni dei pannelli.

Commento/Controdeduzione:

10.a) In quanto alla mancanza di adeguata documentazione grafica per la verifica delle misure citate nella Relazione Agronomica, si ritiene, altresì, che la visione contemporanea delle tavole – in scala - LAYOUT DI IMPIANTO EST RVFVVE02-VIA2-D17-01, LAYOUT DI IMPIANTO OVEST RVFVVE02-VIA2-D18-01, PROGETTO AGRONOMICO RVFVVE02-VIA2-D42-01, DISTANZE MANUFATTI DA OPERE PUBBLICHE RVFVVE02-VIA2-D55-00 sia sufficiente a poter evincere i valori necessari.

In merito, invece, all'Area A – come definita nella Relazione Agronomica – si specifica che:

- all'interno dell'area A è prevista la semina di prato stabile (coltura agraria ordinaria, considerata nell'ambito della Politica Agricola Comunitaria e dalla contabilità nazionale INEA RICA), la cui gestione è facilmente aggiornabile anche se in vicinanza alle strutture fotovoltaiche;
- dal computo della superficie A sono state logicamente sottratte le aree occupate dai sostegni verticali dei tracker (compresa una fascia quadrata di buffer attorno ad essi di lato 60cm).

Ne consegue che tutta la fascia A possa essere considerata tra le Superfici Agricole Utili.

10.b) Per quanto riguarda la scelta del piano delle colture, delle rotazioni annuali e della rendita agricola, il Proponente ribadisce e sostiene quanto presentato in Relazione agronomica. Non si ritiene esaustiva, infatti, la nota del CTR, che si limita a sostenere, senza alcuna dimostrazione, che i valori di resa agricola siano da rivedere al ribasso vista la presenza dei moduli fotovoltaici (ad esempio non viene fornito alcun articolo o delibera che indichi delle percentuali di riduzione da applicare, lasciate arbitrariamente alla sensibilità del Proponente). La letteratura scientifica e i prototipi di agrivoltaico esistenti (riportati ampiamente nella bibliografia della Relazione Agronomica) sostengo invece l'esatto contrario, ossia che la presenza delle coperture fotovoltaiche, per alcune specie di colture, non sia peggiorativa rispetto a contesti produttivi ordinari (ad es. per la creazione di un microclima più mite e a minor dispendio di acqua). Si ribadisce, inoltre, che la logica interpretazione delle Linee Guida sia quella di calcolare la produttività agricola sulla SAU e non sull'intera area disponibile (cfr. alle argomentazioni riportate nella revisionata Relazione Agronomica al cap. 4).

10.c) Circa la richiesta di rivalutare la scelta delle Orticole nel piano culturale, si ribadisce la trattazione riportata al cap. 4 della Relazione agronomica, in cui:

- si sostiene la correttezza e ragionevolezza della scelta fatta;
- si ribadisce la forte dinamicità del Settore Primario, che porta a dover trattare il Progetto Agronomico presentato con altrettanta dinamicità e che dovrà, pertanto, essere rivisto e revisionato con costanza, nell'intera vita dell'impianto, integrando gli output del monitoraggio.
- si ribadisce che il caratteristico assetto tecnico produttivo dell'azienda agricola che a suo tempo sarà individuata e preposta allo svolgimento delle attività colturali, congiuntamente alle future condizioni di mercato, determineranno in concreto le successioni e le modalità produttive.

10.d) In merito alla mancanza di chiarimenti circa il parco macchine di cui l'azienda intende dotarsi, si rimanda alla controdeduzione al punto precedente (n.9).

OPERE DI MITIGAZIONE

11. In riferimento a quanto riportato nelb§ Le siepi perimetrali di mitigazione ambientale della Relazione agronomica (codice RVFVVE02 R VIA 2 41) alla pagina 31, nella scelta delle specie legnose da impiegare, si denota una notevole variabilità di esigenze ecologiche. Si chiede al proponente che questa venga maggiormente giustificata o rivista in funzione delle condizioni ambientali dei luoghi;

Risposta del proponente:

Il proponente fa riferimento alla relazione revisionata RELAZIONE AGRONOMICA RVFVVE02- VIA2-R41-01 al par 5.1

Nota istruttoria:

In riferimento a quanto riportato nella Relazione agronomica (Cod. Elab. RVFVVE02 VIA 2 R 41), in particolare al capitolo 5 Le siepi perimetrali di mitigazione ambientale, si ritiene che sia stato descritto quanto richiesto, pertanto la richiesta d'integrazione può ritenersi soddisfatta.

Commento/Controdeduzione:

-

ASPETTI PROGETTUALI

12. In merito all'area interessata dall'impianto di produzione, va prodotta idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità delle aree sede dell'impianto in argomento, dalla quale risulti la titolarità di diritto reale sui terreni, comprensiva delle servitù di accesso e di passaggio al sito;

Risposta del proponente:

Risposta del proponente: Il proponente fa riferimento al documento CONTRATTI DISPONIBILITA' AREA RVFVVE02-VIA2-A53- 00.

Nota istruttoria:

Il Proponente comunica di aver ottemperato alla richiesta e di fare riferimento all'elaborato CONTRATTI DISPONIBILITA' AREA RVFVVE02-VIA2-A53-00. Il documento è relativo ad atto del notaio Casciano di Piazzola sul Brenta rep. 10691, 10735 e 10751 in data 16/12/2022, regolarmente registrato in Agenzia delle Entrate, trascritto in Conservatoria RI il 30/12/2022 tra diversi proprietari e Ditta Guarda Veneta srl. La disponibilità delle aree è riportata all'art.8.2 del contratto. La richiesta integrazione si può pertanto ritenere soddisfatta.

Commento/Controdeduzione:

-

13. In merito alle opere di connessione alla RTN il proponente non ha presentato la documentazione progettuale relativa alle opere di connessione ed alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto; integrare la documentazione con i seguenti documenti: - accettazione del preventivo, ove il proponente dichiara chi curerà gli adempimenti per: l'acquisizione delle autorizzazioni richieste dalla legge per la costruzione e l'esercizio delle opere di rete per la connessione, comprese gli eventuali interventi sulla RTN; - documentazione progettuale completa delle opere per la connessione, compresi gli eventuali interventi sulla RTN, benestarista dal gestore di rete;

Risposta del proponente:

Il proponente fa riferimento al documento revisionato STMG RVFVVE02-VIA2-A46-01, in cui allega: - STMG originariamente intestata a Renvalue s.r.l - dimostrazione dell'avvenuta accettazione con pagamento del 30% - notifica di voltura alla società Guarda Veneta s.r.l .. In merito alla documentazione progettuale delle opere di connessione, il proponente segnala che come richiesto da TERNA, esse saranno condivise insieme ad altri produttori. Infatti, nei casi in cui vi sia una pluralità di soluzioni di connessione (e quindi una pluralità di progetti) che interessano il medesimo impianto RTN, la localizzazione ed il progetto di tale impianto è definita in stretto coordinamento con il Gestore che si adopera per raggiungere, ove possibile, un comune accordo tra i soggetti interessati dalla medesima STMG al fine di definire un unico progetto da presentare alle competenti Amministrazioni. In questo caso specifico, il soggetto Capofila per le opere di progettazione è la società Progettando s.r.l., che ha avviato un iter dedicato inclusivo delle opere per la connessione, compresi gli eventuali interventi sulla RTN. Il proponente fa riferimento al documento revisionato STMG RVFVVE02-VIA2-A46-01, in cui allega lettera di incarico nei confronti della Progettando s.r.l

Nota istruttoria:

Dall'analisi degli elaborati inviati è stato possibile verificare che è effettivamente in corso la definizione della soluzione di connessione sulla base della STMG emessa da TERNA s.p.a. con Codice Pratica: 202200840. Tuttavia il tracciato non è ancora definito in maniera univoca e necessita di ulteriori approfondimenti al tavolo tecnico, anche per la presenza di necessità di interventi sulla RTN. Dal documento allegato è possibile inoltre rilevare che per la progettazione della Nuova Stazione Elettrica (SE) della RTN 132/36 kV da inserire in entra - esce alle linee RTN a 132 kV "San Bellino - Rovigo ZI" e "Canaro CP - Rovigo RT", sentite la STE Energy S.r.l. e la Sunwin Energy S.r.l. (altre Società terze, interessate dalla connessione di altri impianti nell'area di interesse n.d.r.), la società capofila incaricata sarà la Progettando S.r.l .. Ad oggi tuttavia non è stato ancora disponibile il benessere del progetto di connessione da parte di TERNA s.p.a .. Si prende atto del riscontro a mezzo email circa l'avvenuta voltura del preventivo di connessione a favore della Ditta Guarda Veneta s.r.l.: tuttavia sarà necessario ricevere anche la copia della domanda di voltura e il documento formale di risposta da parte dell'Ente Gestore. Anche in merito all'avvenuta accettazione del preventivo, preso atto della copia del versamento, è necessario ricevere il documento formale di esplicita accettazione. La richiesta integrazione si può pertanto considerare riscontrata solo parzialmente e necessita di ulteriori approfondimenti indispensabili per la prosecuzione dell'iter autorizzativo.

Commento/Controdeduzione:

Circa le opere di connessione dell'impianto, si chiarisce che, come da STMG allegata all'istanza, esse consistono in:

1. Costruzione di una nuova Stazione Elettrica (SE) denominata "Costa" della RTN a 132/36 kV da inserire in entra – esce alle linee RTN a 132 kV "San Bellino – Rovigo ZI" e "Canaro – Rovigo RT"
2. realizzazione delle opere previste negli interventi 225-P, 258-P e 318-P del Piano di Sviluppo Terna
3. potenziamento della futura direttrice RTN a 132 kV "Monselice – Rovigo RT – Canaro - Canaro CP - Ferrara Nord" derivante dagli interventi del Piano di Sviluppo Terna sulle attuali linee "Padova RT – Rovigo RT" e "Rovigo RT – Ferrara RT".

Per quanto riguarda la progettazione delle opere n.1, in accordo con Terna spa, è stata nominata la società Progettando s.r.l.. Il benestare su tale opera non è ancora stato rilasciato, ma la posizione della futura SE Costa, indicata nelle tavole progettuali, è già stata, seppur informalmente, confermata da Terna.

Le opere n.2 fanno parte del Piano dello Sviluppo Terna e, di conseguenza, sono di sua esclusiva competenza, anche dal punto di vista autorizzativo.

Per quanto riguarda la progettazione delle opere n.3, affidate da Terna spa alla società EG Marco Polo srl, la quale sta pianificando, insieme al TSO, il potenziamento della linea AT sopra indicata. Il Benestare su queste opere non è stato ancora rilasciato, ma si può facilmente anticipare che tale potenziamento potrà avvenire mediante semplice sostituzione dei conduttori e/o la sostituzione di alcuni tralicci.

Qualora la soluzione tecnica di connessione dovesse cambiare o complicarsi, su indicazione del TSO, rispetto a quella presentata, sarà cura del Proponente sottoporre tale variazione o ampliamento a compatibilità ambientale, secondo quanto previsto dalla norma di riferimento.

14. In relazione alle singole particelle catastali interessate dalla realizzazione dell' impianto fotovoltaico e delle opere di connessione (comprese quelle relative all'eventuale Stazione Elettrica RTN), il proponente dovrà: - produrre la Dichiarazione di Conformità Urbanistica resa ai sensi ed agli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, riferita alla vigente pianificazione, con indicazione dei vincoli presenti; - fornire gli elaborati planimetrici dove siano identificate chiaramente tutte le particelle catastali;

Risposta del proponente:

Per quanto riguarda l'inquadramento su mappa catastale dell'area di impianto, il proponente fa riferimento alla tavola INQUADRAMENTO SU CATASTALE: S.D.F. E S.D.P. RVFVVE02-VIA2-D04-00; per quanto riguarda le opere di connessione si veda PIANO PARTICELLARE: ELENCO DITTE PER ESPROPRIO cavo 36kV RVFVVE02-VIA2-R14-01. Infine il proponente considera il nuovo elaborato DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' URBANISTICA RVFVVE02-VIA2-R54-00.

Nota istruttoria:

Dalla presa visione dei documenti RVFVVE02-VIA2-D04-00 e RVFVVE02-VIA2-R54-00, si ritiene che le integrazioni relative all'inquadramento catastale e la dichiarazione urbanistica siano risolte e soddisfatte. Non è stato possibile prendere visione del documento RVFVVE02-VIA2-R14-01 e non si è potuto valutare il piano particellare. La richiesta integrazione non si può considerare riscontrata, anche perché non vi è certezza che la soluzione di connessione sia individuata in maniera univoca. Pertanto a riguardo sono necessari ulteriori approfondimenti indispensabili per la prosecuzione dell'iter autorizzativo

Commento/Controdeduzione:

L'elaborato RVFVVE02-VIA2-R14-01 risulta essere stato trasmesso al Ministero e visionabile a portale.

15. In merito al Piano Particellare, tav. (RVFVVE02-VIA2-R14-00), si evidenzia che lo stesso deve essere completato riportando tutte le particelle catastali ed i soggetti (sia pubblici che privati) titolari di diritti sulle aree interessate dal collegamento alla rete elettrica di distribuzione, verificandone con i Comuni interessati l'effettiva titolarità e la correttezza dei dati, avendo cura di riportare anche le relative indennità previste;

Risposta del proponente:

Il proponente richiama il documento revisionato PIANO PARTICELLARE: ELENCO DITTE PER ESPROPRIO cavo 36kV RVFVVE02-VIA2-R14-01.

Nota istruttoria:

Come già sopra riportato al punto precedente, si evidenzia che non è stato possibile prendere visione del documento RVFVVE02-VIA2-R14-01 (oggetto di integrazione), e pertanto non si è potuto valutare il piano particellare completo delle informazioni richieste. La richiesta integrazione non si può considerare riscontrata anche perché non vi è certezza che la

soluzione di connessione sia individuata in maniera univoca. Pertanto a riguardo sono necessari ulteriori approfondimenti indispensabili per la prosecuzione dell'iter autorizzativo.

Commento/Controdeduzione:

Vale la medesima controdeduzione del punto precedente.

16. In merito al computo metrico estimativo dell'opera, tav. (RVFVVE02-VIA2-R-40-00), si evidenzia che lo stesso è carente, integrare con un elaborato che riporti le singole quantità previste, il loro prezzo unitario con riferimento al Prezziario Regionale Veneto vigente, e le rispettive aliquote iva applicate ad ogni singola voce;

Risposta del proponente:

Il proponente richiama il documento revisionato COMPUTO METRICO ESTIMATIVO RVFVVE02-VIA2- R40-01.

Nota istruttoria:

Dalla presa visione del documento si conferma che sono riportate le informazioni richieste. L'integrazione si può pertanto ritenere soddisfatta.

Commento/Controdeduzione:

-

17. In merito al Quadro Economico generale dell'opera, attualmente non rilevato tra la documentazione agli atti, si chiede di integrare con l'inoltro dello stesso fornendo indicazione del valore complessivo del costo dell'investimento; si ricorda che il valore deve essere comprensivo delle eventuali indennità di asservimento relative alle opere di connessione, studi, TICA, opere di dismissione e ripristino, ecc;

Risposta del proponente:

Il quadro economico generale è presente in allegato al documento DICHIARAZIONE DEL VALORE DELLE OPERE RVFVVE02-VIA0-A04-01, ora revisionato sulla base del nuovo computo metrico estimativo redatto sulla base delle indicazioni di cui al punto precedente.

Nota istruttoria:

Si evidenzia che non è stato possibile prendere visione del documento RVFVVE02-VIA0-A04-01, e pertanto non si è potuto valutare la presenza di quanto richiesto. L'integrazione non si può pertanto ritenere, allo stato, soddisfatta.

Commento/Controdeduzione:

L'elaborato RVFVVE02-VIA0-A04-01 risulta essere stato trasmesso al Ministero e, comunque, condiviso in via informale con i tecnici del CTR.

18. In merito al Piano di Dismissione Ripristino, tav. (RVFVVE02-VIA2-R38-00), si evidenzia che lo stesso non è stato redatto secondo i paragrafi dell'Allegato A al Decreto del Segretario all' 'Ambiente n.2 del 27/02/2013 e non vi è riferimento al prezzo Regione Veneto utilizzato per la redazione dello stesso. Il proponente dovrà revisionare l'elaborato con la redazione di un computo metrico completo di tutte le voci di spesa facendo riferimento al prezzo Regione Veneto vigente;

Risposta del proponente:

Il proponente richiama il documento revisionato PIANO DI DISMISSIONE E RIPRISTINO DEL SITO RVFVVE02-VIA2-R38-01.

Nota istruttoria:

La richiesta di integrazione può ritenersi parzialmente soddisfatta poiché non sono riportati tutti i paragrafi dell'Allegato A al Decreto n. 2 del 27/02/2013 del Segretario all'Ambiente della Regione Veneto. Tuttavia si ritengono soddisfacenti per la fase di valutazione attuale le informazioni riportate, riservandosi in sede di proseguimento dell'iter autorizzativo eventuali altre necessità di approfondimento.

Commento/Controdeduzione:

-

19. In relazione al progetto definitivo ai fini del rispetto delle distanze previste dalle normative vigenti e delle fasce generate dai servizi pubblici presenti sul/ area di progetto (metanodotto, elettrodotta, canali di scolo, strade, ecc.), le informazioni riportate nelle tav. (RVFVVE02-VIA2-DI9-00, RVFVVE02-VIA2-D20-00), risultano carenti: si chiede di fornire un ulteriore elaborato cartografico planimetrico, comprensivo di quote e altimetrie, con chiara individuazione delle distanze e dei distacchi della recinzione e dei manufatti in progetto dal limite di proprietà, dalla strada e dagli immobili esistenti presenti nell'area esterna all'impianto, nonché dai limiti generati dalle fasce di rispetto;

Risposta del proponente:

Il proponente fa riferimento al nuovo elaborato DISTANZE MANUFATTI DA OPERE PUBBLICHE RVFVVE02-VIA2-D55-00.

Nota istruttoria:

Dalla presa visione della documentazione, la richiesta d'integrazione può ritenersi soddisfatta.

Commento/Controdeduzione:

-

20. In merito alla viabilità, tav. (RVFVVE02-VIA2-D22-00), è necessario che il proponente specifichi la viabilità di accesso rispetto alle infrastrutture stradali esistenti e dimostri se trattasi di proprietà pubblica o privata; in caso di proprietà privata è necessario che venga dimostrata la disponibilità di accesso anche tramite contratti preliminari, almeno registrati e fornisca la relativa documentazione progettuale con il dettaglio realizzativo della viabilità di accesso;

Risposta del proponente:

L'accesso al campo Est avverrà mediante due ingressi, ambedue su Via Roma. L'accesso al Campo Ovest avverrà dalla SP33, mediante Via Pisana, tramite nuova strada in misto stabilizzato posta sulla particella 11 foglio 1. I dettagli degli accessi sono consultabili nella nuova tavola VIABILITÀ ACCESSO AL SITO RVFVVE02-VIA2-D56-00. Si veda poi il documento revisionato STUDIO IMPATTO VIABILISTICO RVFVVE02-VIA2-R36-01

Nota istruttoria:

Dall'analisi dell'elaborato grafico RVFVVE02-VIA2-D56-00 si intende che sarà richiesto un nuovo passo carraio definitivo da SP28 Via Roma (a circa 18 m dall'intersezione con Via G. Bruno), per l'accesso al campo est. Si rende necessario un approfondimento sullo stato della richiesta di tale nuovo passo carraio, fornendo ulteriore idonea documentazione a supporto. In merito al secondo accesso, sempre da Via Roma SP28, previsto attivo per la sola fase di cantiere, sono necessari ulteriori approfondimenti circa la disponibilità per la realizzazione di tale viabilità, ancorché provvisoria. In merito all'accesso al campo ovest da via Pisana su nuova viabilità provvisoria parallela a Via Giordano Bruno (riportata nel Dettaglio n°1 Fig. 10 a pag.15/16 della relazione "Studio di Impatto Viabilistico") è necessario sia data evidenza della disponibilità delle aree interessate dalla realizzazione della nuova pista sul mappale n.11 Fogli o 1, di proprietà privata, e se tale accesso avrà carattere definitivo. In conclusione relativamente a tali aspetti, dalla presa visione degli elaborati presentati, l'integrazione può ritenersi soddisfatta solo parzialmente, e pertanto sono necessari ulteriori approfondimenti indispensabili per la prosecuzione dell'iter autorizzativo.

Commento/Controdeduzione:

I tre accessi previsti per il parco fotovoltaico sono stati pianificati a seguito della richiesta del Comune di Guarda Veneta di escludere l'uso di Via Giordano Bruno. Le attività sono in corso per dettagliare la progettazione con i tecnici comunali e collezionare eventuali atti di servitù in tempo per la presentazione della successiva pratica autorizzativa.

21. In merito al Piano di Manutenzione dell'impianto, attualmente non rilevato tra la documentazione agli atti, si chiede di integrare la documentazione con l'inoltro dello stesso;

Risposta del proponente:

Il proponente fa riferimento al nuovo documento PIANO MANUTENZIONE IMPIANTO RVFVVE02-VIA2- R57-00

Nota istruttoria:

Il Proponente comunica di aver ottemperato alla richiesta e di fare riferimento all'elaborato PIANO MANUTENZIONE

IMPIANTO RVFVVE02-VIA2-R57-00. Dalla presa visione della documentazione, la richiesta d'integrazione può ritenersi soddisfatta.

Commento/Controdeduzione:

-

22. In merito allo studio di Inserimento Territoriale (rendering), tav. (RVFVVE02-VIA7-R0J-00, RVFVVE02-VIA7-R02-00), lo stesso è carente di immagini: si chiede di integrare con ulteriori punti di osservazione ed almeno due viste aeree;

Risposta del proponente:

Il proponente fa riferimento all'elaborato revisionato FOTOINSERIMENTI RVFVVE02-VIA7-R02-01 Nota istruttoria:

Nota istruttoria:

Dalla presa visione della documentazione, la richiesta d'integrazione può ritenersi soddisfatta.

Commento/Controdeduzione:

-

23. In merito alle interferenze del tracciato di connessione, tav. (RVFVVE02-VIA2-D45-00), con i canali e le infrastrutture di viabilità esistente, integrare con tavole di dettaglio, che riportino tutte le sezioni degli attraversamenti in scala adeguata;

Risposta del proponente:

Il proponente fa riferimento al nuovo documento ELETTRDOTTO A 36kV RVFVVE02-VIA2-D45-01

Nota istruttoria:

Dalla presa visione della documentazione, la richiesta d'integrazione può ritenersi soddisfatta.

Commento/Controdeduzione:

-

24. Il proponente dovrà controdedurre alle osservazioni formulate dal Comune di Guarda Veneta;

Risposta del proponente:

Il proponente ha controdedotto alle osservazioni formulate dal Comune di Guarda Veneta come richiesto dal CTR VIA.

Nota istruttoria:

Il proponente ha ottemperato a quanto richiesto.

Commento/Controdeduzione:

-

25. Il proponente dovrà riferire se il sistema di accumulo rientra o meno nelle attività riportate ne/l'allegato I del 'art. 3 del D.P.R. 15112011 e quindi nella disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi; in caso positivo il proponente dovrà attivarsi con il Comando dei Vigili del Fuoco di Rovigo al fine di regolarizzare il procedimento di prevenzione incendi.

Risposta del proponente:

Si veda nuovo documento RELAZIONE VVF RVFVVE02-VIA2-R60-00.

Nota istruttoria:

Il proponente ha ottemperato a quanto richiesto.

Commento/Controdeduzione:

-

Il progetto in esame presenta i seguenti criteri di presunta non idoneità:

- articolo 3, comma 1, lettera A punto 9) -Aree tutelate per legge individuate dall'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004:
 - o La linea di connessione interrata attraversa in alcuni punti ambiti tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 142 lettera "c";
- articolo 3, comma 1, lettera B punto 4) - Aree che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità e aree su cui insistono le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura individuate dal vigente Piano faunistico venatorio regionale:
 - o la linea di connessione interrata interseca in alcuni punti un ambito territoriale ricadente nella categoria "corridoi ecologici" di cui agli articoli 26 "Rete ecologica regionale" e 27 "Corridoi ecologici" delle Norme Tecniche del PTRC.

Risposta del proponente:

-

Nota istruttoria:

-

Commento/Controdeduzione:

- Per quanto riguarda il primo criterio di non idoneità, riferita all'interferenza del cavidotto di connessione a 36kV con alcuni corpi idrici tutelati paesaggisticamente ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 (Tartato-Canalbianco-Po di Levante), si ritiene che non sia applicabile. È appurato infatti che l'interpretazione giuridica della macrotematica delle "aree idonee ai fini dell'installazione di impianti FER" suggerisce che la valutazione dell'idoneità o meno dell'area di intervento sia da verificare limitatamente all'impianto fotovoltaico e non alle opere di connessione interrate. Sarebbe infatti illogico pretendere che tutte le opere di connessione – tra l'altro sempre più complesse e lunghe – siano totalmente rientranti in area idonea, oltre che controcorrente rispetto alla volontà di semplificazione delle procedure autorizzative degli impianti FER. Si ritiene, inoltre, che l'entità dell'impatto delle opere di connessione – consistenti, in questo caso, in un cavidotto interrato - sul paesaggio tutelato del Tartaro – Canalbianco – Po di Levante sia del tutto trascurabile.
- Per quanto riguarda il secondo punto di idoneità (interferenza del cavidotto di connessione con Corridoi Ecologici), valgono le medesime considerazioni sopra esposte.

l'area in oggetto rientra tra le "Zone di ripopolamento e Cattura" individuate dal vigente Piano faunistico venatorio regionale

Risposta del proponente:

-

Nota istruttoria:

Nota istruttoria: Le misure di mitigazione individuate dal proponente sono tali da garantire solo in parte la tutela della "Zone di ripopolamento e Cattura" individuata dal vigente Piano Faunistico Venatorio Regionale 2022-2027, poiché non esplicitano, né declinano la necessaria e obbligatoria forma di gestione e di coinvolgimento dell'Ambito Territoriale di Caccia, ossia di quell'Istituto di Piano che ne garantisce l'efficacia per conto della Regione del Veneto ai sensi della L. n. 157/92 e L.r. n. 50/93;"

Commento/Controdeduzione:

In riferimento all'interferenza delle "Zone di ripopolamento e Cattura", sarà cura del Proponente provvedere a garantire il coinvolgimento dell'ambito territoriale di caccia secondo quanto previsto dalla L. n. 157/92 e dalla L.R. n. 50/93.

Si ritiene, comunque, che il progetto agrivoltaico proposto sia migliorativo rispetto allo stato di fatto, circa la tutela della fauna locale, in ottemperanza dei presidi di Ripopolazione e Cattura citati. Se da un lato, infatti, nell'area occupata dai

pannelli si mantiene l'attività agricola e perciò, lo stato post-operam sia assimilabile a quello attuale; la piantumazione, lungo tutto il perimetro, di una fascia alberata di mitigazione larga 10m, di superficie totale pari a ben 6,5ha, risulta essere di estremo beneficio per la creazione e il mantenimento di ecosistemi, per la maggiore diversificazione floristica e per la creazione di stepping stones nella rete ecologica, conservando così la zona di ripopolamento.

Si riportano di seguito alcuni esempi di situazione odierna e con le opere di mitigazione.



-

Risposta del proponente:

-

Nota istruttoria:

articolo 3, comma 1, lettera C punto 1) - Aree agricole interessate da produzioni agroalimentari di qualità (produzioni biologiche, DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, DE.CO., produzioni tradizionali), limitatamente alle superfici agricole effettivamente destinate alla coltura che la denominazione e l'indicazione intendono salvaguardare, nonché i terreni

interessati da coltivazioni biologiche. L'indicatore di presuntiva non idoneità permane per i cinque anni successivi all'eventuale variazione colturale, previa annotazione nel fascicolo aziendale;

- una parte dei terreni, oggetto d'intervento nel quinquennio antecedente la domanda, è stata condotta con metodo biologico

Commento/Controdeduzione:

Il CTR fa riferimento, come criterio di non idoneità, alla presenza sull'area di intervento di coltivazioni condotte con metodo biologico. La Scrivente è consapevole di quanto osservato; si faccia infatti riferimento alla Relazione Agronomica in cui sono dettagliatamente riportati i piani culturali degli ultimi cinque anni e dai quali si evince che i terreni denominati come "Sottocampo Est" sono stati condotti con metodo biologico fino all'anno 2021. Questa caratteristica rientra tra quelle di presuntiva non idoneità per l'installazione di impianti FER ai sensi del DM 10/09/2010 e della LR 17/2022. Sulla base di questa considerazione, attenzionata dal team di progettazione fin dall'origine dell'iniziativa, la Scrivente ha proposto un progetto agronomico che prevede la futura reintroduzione del metodo di coltivazione biologico nel Sottocampo EST, in pieno accordo alle Linee Guida 2022 sull'agrivoltaico, volta anche a valorizzare le coltivazioni di pregio.

Risulta agli atti che l'abbandono del metodo di coltivazione biologica precede di molto l'avvio del processo autorizzativo, mentre la futura reintroduzione del metodo biologico sarà garantita dall'impianto agrivoltaico.

In conclusione, quindi, il Proponente si trova in disaccordo con il CTR nell'attribuzione all'area di intervento della "presuntiva non idoneità", ai sensi della L.R. 17/2021, senza considerare la soluzione progettuale prospettata (la reintroduzione del carattere biologico).

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

Si evidenzia che lo studio presentato illustra una soluzione di connessione accettata dal proponente e in corso di valutazione da parte di TERNIA s.p.a., con interventi sulla rete elettrica nazionale indispensabili per l'effettiva funzionalità dell'impianto. Tuttavia tale soluzione non ha carattere definitivo e potrà subire modifiche in funzione delle valutazioni da parte del tavolo tecnico a cui è sottoposto l'iter di approvazione da parte di TERNIA s.p.a. Il proponente pertanto è tenuto a presentare al M.A.S.E. la documentazione progettuale completa delle opere di connessione, comprensiva del benessere da parte del gestore di rete, necessario in questa fase per poter valutare il tracciato di connessione, gli impatti ad esso correlati ed i soggetti interessati, in maniera univoca. Si ritiene quindi utile per il positivo esito della valutazione in corso, che sia data evidenza dello stato di avanzamento del tavolo tecnico con una dichiarazione da parte della capofila che ha in carico la progettazione delle modifiche alla RTN, compresa la presentazione di ulteriore documentazione aggiornata relativa alla nuova sottostazione prevista in progetto. Si evidenzia infine che in fase di Autorizzazione Unica potrà essere ritenuta esaurita la fase di valutazione di compatibilità ambientale esclusivamente per la documentazione progettuale presentata nell'ambito del procedimento di VIA in corso e pertanto qualsiasi variante progettuale, anche mm1ma, che dovesse essere presentata successivamente nell'ambito del procedimento di A. U. che verrà avviato su istanza di parte, dovrà essere preliminarmente valutata, ai fini della significatività degli impatti ambientali, dall'autorità competente in materia di VIA (M.A.S.E.)

Risposta del proponente:

-

Nota istruttoria:

-

Commento/Controdeduzione:

Si rimanda alla controdeduzione n.13, per analogia dei temi trattati.

RETE NATURA 2000

Le aree più prossime all'area in oggetto di studio e appartenenti alla Rete Natura 2000 sono: - IT3270017: Delta del Po: tratto terminale e delta veneto (distanza circa 1.100 m) - IT4060016: Fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo Napoleonico (distanza circa 1.600 m)

Risposta del proponente:

-

Nota istruttoria:

Si riporta il contributo istruttorio degli uffici regionali U.O. VAS VINCA Capitale Naturale e NUVV (prot. n. 367343 del 07/07/2023).

"Facendo seguito all'avvio del procedimento per l'istanza in oggetto, fermo restando la titolarità del Ministero della Transizione Ecologica nel svolgere anche le funzioni di autorità competente per la valutazione di incidenza (art. 10, comma 3, del D.lvo 152/2006 e ss.mm.ii.) nell'ambito del procedimento di VIA statale in essere, si riscontra che l'impianto in argomento non si realizza all'interno dei siti della rete Natura 2000. Rispetto alla vigente cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto di cui alla D. G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, le opere dell'impianto e quelle complementari e accessorie si realizzerebbero in un ambito che dispone delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: Bufo viridis, Rana dalmatina, Triturus carnifex, Emys orbicularis, Hierophis viridiflavus, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Egretta garzella. Per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie, in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D. G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto. Per quanto apra, ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, e ciò può realizzarsi laddove sia escluso il coinvolgimento, diretto e indiretto, degli habitat di interesse comunitario e sia mantenuta l'idoneità degli ambienti nell'ambito territoriale interessato per le precitate specie di interesse comunitario, mediante interventi di miglioramento ambientale a/fine di incrementare o rafforzare gli elementi di paesaggio aventi primaria importanza per tali specie (ai sensi dell'art. 1 O della Direttiva 92/43/Cee). Dovrà essere salvaguardato l'elemento idrico presente in corrispondenza del lotto Est. Le siepi perimetrali all'ambito dovranno presentare preferibilmente una struttura plurifilare e multiplana, di ampiezza non inferiore a 5 m (dall'asse mediano del fusto). Ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., andranno impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale, con particolare riguardo alla serie della bassa Pianura Padana orientale neutrobasifila della farnia e del carpino bianco (Asparago tenuifolii-Quercus robur sigmetum). Infine, si raccomanda che il monitoraggio sia esteso anche alle predette specie di interesse comunitario (anche in considerazione del tracciato del cavidotto fino alla SE) e che gli esiti dello stesso monitoraggio siano forniti all'autorità regionale per la valutazione di incidenza anche nel formato vettoriale per i sistemi informativi geografici, in un formato coerente con le specifiche cartografiche regionali (tra cui D.G.R. n. 1066/2007)."

Commento/Controdeduzione:

Il Proponente accoglie tutte le prescrizioni richieste dall'U.O. VAS VINCA, specificando che alcune di esse sono già soddisfatte nel design attuale, come la salvaguardia del corpo idrico nel campo EST e la natura delle siepi di mitigazione.

ASPETTI AGRONOMICI

Risposta del proponente:

-

Nota istruttoria:

- a) Le risposte che il proponente ha fornito con la documentazione integrativa dimostrano che le finalità della L.R. n. 17 /2022 "Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra", tese a perseguire la transizione energetica ed al contempo preservare il suolo agricolo quale risorsa limitata e non rinnovabile, oltre che a coniugare la necessità del conseguimento degli obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili con diversi valori, fra i quali le tradizioni agroalimentari locali, non sono state adeguatamente considerate;
- b) La Legge Regionale Veneto n. 17 del 22/07/2022, che al comma n. 4 dell'art 4 prevede che "Per gli impianti

agro-voltaici di cui ai commi 2 e 3, i richiedenti corredano il progetto dell'impianto con una relazione agronomica, con i contenuti minimi specificati alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 (. .) ", e che tale specifico comma definisce la relazione agronomica, come segue: "relazione specialistica, asseverata da tecnico abilitato, che persegue l'obiettivo di descrivere, sia prima che dopo la realizzazione dell'impianto, l'uso agricolo del suolo, la sua produttività, le rotazioni colturali, le dotazioni irrigue, la capacità di fornire reddito agrario nell'arco temporale interessato da/l'impianto; "

- c) La documentazione integrativa non ha fornito i necessari approfondimenti in merito agli indirizzi produttivi connessi alla coltivazione dei terreni, in particolare in merito l'aspetto della meccanizzazione agricola, demandando il tutto ad un momento successivo all'Autorizzazione;
- d) in merito alle Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici datate giugno 2022, se da un lato il primo aspetto del requisito B1 (esistenza della resa di coltivazione) può ritenersi non contestabile, anche in ragione della mancanza nelle Linee Guida di soglie di redditività da raggiungere nella situazione post inter-vento, permangono criticità sull'aspetto legato al mantenimento dell'indirizzo produttivo. Si evidenzia infatti che, una parte dei terreni oggetto d'intervento nel quinquennio antecedente la domanda, è stata condotta con metodo biologico (come da "notifica di produzione con metodo biologico" n. 100003592464 del 28/04/2020, relativa all'azienda Bortolin Giovanni e Mario S.S. Società agricola). Le sopracitate linee guida prevedono che all'abbandono di attività caratterizzate da marchi DOP e DOCG (e per analogia, al marchio BIO, coerentemente a quanto previsto dal DM 10/09/2010) consegua il non soddisfacimento del criterio del mantenimento dell'indirizzo produttivo. Nel caso in esame, la mancata individuazione di un soggetto agricolo certificato nel sistema biologico, quale partner di progetto conduttore in parte o in toto le superfici agricole afferenti all'impianto, impedisce, di fatto, di poter considerare mantenuto l'indirizzo biologico del fondo agricolo. Pertanto il requisito B1 delle Linee Guida Ministeriali non può dirsi soddisfatto. Per quanto sopra esposto, la documentazione progettuale, comprensiva anche delle integrazioni presentate, risulta carente ai fini della valutazione dei requisiti descritti nelle Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici; Si ritiene che, in relazione a quanto sopra descritto, anche a seguito della documentazione integrativa prodotta, l'area dell'impianto risulti non idonea con riferimento ai criteri di cui all'articolo 3, comma 1, lettera B punto 4) e lettera C punto 1) della L.R. 17/2022.

Commento/Controdeduzione:

- a) La prima osservazione sollevata dal CTR indica che il progetto non risulta coerente con le Finalità della LR 17/2022. Di seguito si riporta l'art. 1 della LR 17/2022, intitolato "Finalità":
 - *La Regione del Veneto, nel perseguire la transizione energetica del sistema socio-economico regionale ponendosi l'obiettivo della decarbonizzazione al 2050 e della riduzione della dipendenza energetica, in conformità al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" e al decreto ministeriale 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", al fine di preservare il suolo agricolo quale risorsa limitata e non rinnovabile, individua aree con indicatori di presuntiva non idoneità nonché, in applicazione del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili", aree con indicatori di idoneità alla realizzazione di impianti fotovoltaici.*
 - *All'individuazione si procede attraverso un contemperamento degli interessi coinvolti dalla realizzazione degli impianti di cui all'articolo 2, in funzione del conseguimento degli obbiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili, come definiti nel Piano nazionale integrato per l'energia ed il clima (PNIEC) e nella normativa pianificatoria vincolante dell'Unione europea e statale in materia di energia, con i valori di tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, delle tradizioni agroalimentari locali e della biodiversità, e in coerenza con l'obiettivo del consumo di suolo zero entro il 2050 e della lotta ai cambiamenti climatici e con gli obiettivi della pianificazione territoriale ed energetica regionale.*

In merito a questa osservazione, il Proponente si ritiene in disaccordo, perché, come la legge regionale stessa cita, la non idoneità di una specifica area è "presunta", ossia tale indicazione è solo preliminare e va perciò contestualizzata nel singolo e specifico progetto, oltre che analizzata tenendo conto delle soluzioni mitigative avanzate dal Proponente. Nel caso in questione, come più volte ribadito, il progetto agronomico proposto

prevede la reintroduzione del carattere biologico della coltivazione nell'area di intervento.

Così facendo, si ritiene che:

- il progetto, di natura agri-voltaica, percorra pedissequamente le Finalità alla base della LR 17/2022, cioè di *“preservare il suolo agricolo quale risorsa limitata e non rinnovabile”*;
- la soluzione mitigativa di recupero della produzione biologica permetta di considerare il progetto non in contraddizione con il criterio di non idoneità riferito alla presenza di colture tutelate, il quale presuppone - per come è logico intenderlo - uno scenario post-operam privo della coltura da tutelare.

b) Si veda la controdeduzione riferita allo stesso tema al punto n.9

c) Si veda la controdeduzione riferita allo stesso tema al punto n.9

d) L'ultima criticità sollevata dal CTR riguarda la non rispondenza con il requisito di continuità dell'indirizzo produttivo delle Linee Guida 2022. Il Proponente ritiene che quanto affermato sia errato. Le citate Linee Guida, infatti, prescrivono il mantenimento delle colture di pregio (tra cui quelle biologiche): l'abbandono delle stesse porterebbe quindi al mancato soddisfacimento del requisito B1.b. Il caso in esame, tuttavia, non rientra in questa casistica: il carattere biologico della coltura nel Sottocampo EST è garantito nel progetto agronomico e, perciò, il requisito B1.b – considerate anche tutte le trattazioni circa la redditività agricola post-intervento – è soddisfatto. La mancanza, ad oggi, da parte della Società dell'individuazione del soggetto agricolo che attuerà concretamente il progetto agronomico proposto non può infatti rendere lo stesso inattuabile o non correttamente formulato. Si chiede che il Ministero competente indichi la trattazione di questo tema – come quello della meccanizzazione agricola, ove risultasse possedere un rilievo – come prescrizione per l'inizio del successivo iter autorizzativo o, al più, come prescrizione di ottemperanza prima dell'avvio dei lavori.